



B/X/26

4 dicembre 2008

*Ministero degli Affari Esteri*

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI  
AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO  
Ufficio IV

Circolare n. 9

OGGETTO

**Trattamento di reggenza.  
Applicazione dell'art. 185 del D.P.R. n. 18/67.**

*La presente circolare intende fornire agli Uffici all'estero elementi di chiarimento sulle procedure e sul trattamento economico spettante al personale che assuma la reggenza della Sede (Rappresentanza diplomatica, Ufficio consolare o Istituto Italiano di Cultura) presso cui presta servizio. (La base giuridica del trattamento di reggenza va individuata nell'art.185 del D.P.R. n. 18 del 05.01.1967 e successive modificazioni).*

*Al riguardo, i recenti sviluppi del programma informatico "Ampere" permettono di gestire, attraverso nuove funzionalità, anche i verbali di assunzione e cessazione di reggenza.*

## I - L'INDENNITA' DI REGGENZA

### **1) Assenza del titolare della sede per congedo ordinario, viaggio di servizio o malattia.**

*L'indennità di reggenza si configura come un assegno di rappresentanza e, pertanto, i relativi importi vanno inclusi nella rendicontazione annuale delle spese di rappresentanza.*

A tale riguardo, si specifica che:

- a) I giorni di reggenza includono i giorni festivi o, comunque, non lavorativi;
- b) i dieci giorni per i quali non si percepisce l'indennità decorrono dal giorno successivo alla firma del verbale di assunzione di reggenza;
- c) la liquidazione dell'indennità di reggenza inizia pertanto dall'undicesimo giorno.

---

Alle Rappresentanze Diplomatiche, agli Uffici Consolari di 1<sup>a</sup> categoria  
Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero

**Nota bene:** la presente Circolare abroga e sostituisce le precedenti circolari n. 14 del 22 aprile 1968 (B/X/3), n. 12 del 28 marzo 1974 (B/X/14) e n. 15 dell'1 giugno 1981 (B/X/26), che vanno stralciate dal raccoglitore verde e modifica la circolare n. 6 dell'1 luglio 2002 (C/I/38) limitatamente a quanto disposto al punto 27 delle allegate istruzioni per il trattamento di reggenza.

**2) Cessazione definitiva del titolare (“vacanza di posto”).**

*In caso di cessazione definitiva del titolare della sede (la cosiddetta “vacanza di posto”) - nonché in ogni altro caso in cui il titolare cessi completamente dal godimento dell’indennità personale - al reggente viene corrisposta, oltre all’indennità di cui al punto 1, anche una integrazione all’I.S.E. che, in quanto tale, non va rendicontata.*

I due importi di cui ai punti 1) e 2) vengono corrisposti cumulativamente con la dicitura “indennità di reggenza”; sul relativo cedolino di liquidazione, essi vengono comunque nettamente distinti.

Il trattamento di reggenza (assegno per spese di rappresentanza e incremento temporaneo dell’I.S.E.) viene corrisposto già dal giorno successivo la firma del verbale di assunzione di reggenza.

*Per la liquidazione dei ratei si considerano tutti i mesi di 30 giorni.*

**3) “Reggenza di reggenza”.**

a. I dieci giorni per i quali non si percepisce l’indennità si contano una sola volta, all’inizio dell’assenza del Capo Missione.

Ne consegue che chi riceve la reggenza da un altro reggente, dopo undici o più giorni dalla cessazione del Capo Missione, percepirà la relativa indennità fin dal primo giorno della sua reggenza;

b. l’indennità di reggenza nel giorno del passaggio di responsabilità, sia per l’assunzione che per la cessazione, viene economicamente attribuita al più alto in grado tra i due firmatari.

**II - LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REGGENZA**

*Ai fini della liquidazione occorre trasmettere alla D.G.A.A.B.P., con un unico invio, i due verbali di assunzione e cessazione di reggenza.*

*A partire dalla data del 15 dicembre 2008, per la loro redazione è ammesso unicamente l’uso del portale “Ampere”. Non saranno, pertanto, presi in considerazione verbali compilati manualmente o su programmi in disuso, né quelli inviati singolarmente.*

*L’indennità viene liquidata nella sede presso cui la reggenza si è svolta, ma in caso di rientro può essere – su domanda (All. 3) – liquidata in Italia.*

*L’ammontare dell’indennità di reggenza varia in relazione al tipo di assenza del titolare dalla sede, in particolare:*

**1) Assenza del titolare della sede per congedo ordinario, viaggio di servizio o malattia.**

*L’indennità è pari alla differenza tra i tre quinti (60%) dell’assegno per oneri di rappresentanza del Capo Missione e quello di chi assume la reggenza.*

Ne consegue che, nel caso in cui il reggente – per sua qualifica – non sia titolare di un assegno mensile di rappresentanza, percepisce un’indennità di reggenza pari all’intero ammontare dei tre quinti dell’indennità di rappresentanza del Capo Missione.

Viceversa, se il reggente è titolare di un assegno di rappresentanza equivalente, o superiore, ai tre quinti di quello del Capo Missione, non ha diritto all’indennità di reggenza.

**2) Cessazione definitiva (“vacanza di posto”).**

*Vengono corrisposti:*

- a) *un’indennità pari alla differenza tra il 100% dell’assegno di rappresentanza del Capo Missione e quello del reggente;*
- b) *un importo aggiuntivo all’I.S.E. pari ai tre quinti dell’I.S.E. del Capo Missione, entro un limite massimo.*

*Limite massimo: il cumulo dell’I.S.E. del reggente e l’importo aggiuntivo di cui al punto b. non può superare i quattro quinti (80%) dell’I.S.E. prevista per la titolarità del posto assunto in reggenza.*

*Ne consegue che, se l’I.S.E. del reggente è, già di per sé, pari o superiore ai quattro quinti di quella del Capo Missione, l’integrazione all’I.S.E. non spetta.*

**3) “Reggenza di reggenza”.**

*Quando il reggente cede a sua volta la reggenza ad un terzo, il calcolo dell’indennità di reggenza spettante a quest’ultimo viene effettuato comparando la sua indennità di rappresentanza con quella del Capo Missione (e non con quella del reggente che lo ha preceduto).*

*Anche per determinare l’importo della “reggenza di reggenza” si fa riferimento all’originaria motivazione dell’assenza del Capo Missione.*

*Ne consegue che una reggenza di reggenza assunta durante una vacanza di posto dà diritto, anche per il secondo reggente, ad un incremento dell’I.S.E..*

**III - ATTESTAZIONE DI SALDO A CREDITO SPESE DI RAPPRESENTANZA E/O REGGENZA (Allegato 1)**

*L’attestazione di cui all’All. 1 alla presente circolare (che sostituisce integralmente l’allegato 6 alla circolare n. 6 dell’01.07.2002), va sottoscritta dall’interessato e poi vistata dal Funzionario Amministrativo (o, in sua assenza, dal Collaboratore Contabile) e dal Capo Missione, al fine di certificarne la rispondenza con le risultanze agli atti della Sede.*

*E’ richiesto il suo invio esclusivamente nei seguenti casi:*

**1) Quando l’indennità di reggenza viene liquidata in un anno finanziario successivo a quello di effettuazione della reggenza o a cavallo tra due esercizi finanziari.**

*Si procede alla liquidazione delle indennità di reggenza svolte in anni finanziari precedenti allorché il rendiconto finale delle spese di rappresentanza/reggenza abbia evidenziato un saldo a credito (tra il totale degli importi percepiti e quanto effettivamente speso).*

*L’importo liquidato è quello spettante per i periodi di reggenza svolti (fermo restando che non può, in ogni caso, essere rimborsato più della somma dichiarata nell’All. 1).*

*Pertanto, qualora l’interessato, nell’anno in questione, abbia speso esattamente quanto già ricevuto o addirittura di meno, non si procede alla liquidazione di ulteriori importi. Le somme percepite in eccedenza rispetto alla spesa effettiva per attività di rappresentanza vanno immediatamente riversate al C.C.V.T..*

**2) Nel caso in cui cessi definitivamente dalla sede nel corso dell'anno (e vi sia pendente la liquidazione di un trattamento di reggenza).**

*Anche in questo caso le indennità di reggenza in sospeso vengono liquidate soltanto qualora il rendiconto delle spese di rappresentanza/reggenza relativo alla frazione di anno in cui si è prestato servizio presso la Sede, abbia evidenziato un saldo a credito.*

Gli importi ricevuti a seguito della presentazione dell'Allegato n. 1, essendo corrisposti a titolo di conguaglio e riferiti ad un esercizio finanziario già concluso, non vanno nuovamente considerati come percepiti, a fine anno, in sede di rendicontazione delle spese.

#### IV - RINUNCIA ALL'INDENNITA' DI REGGENZA (Allegato 2)

*Qualora il reggente non abbia effettuato spese di reggenza o ritenga il proprio assegno di rappresentanza sufficiente a coprirne l'intero ammontare, può rinunciare alla liquidazione dell'indennità di reggenza spettante. In tal caso, per evitare il successivo versamento al C.C.V.T. delle somme eccedenti l'effettiva spesa, egli può compilare ed inviare la dichiarazione di cui all'Allegato 2. In caso di "vacanza di posto", la rinuncia riguarda, naturalmente, il solo importo relativo alle spese di rappresentanza, senza intaccare il diritto al previsto, temporaneo incremento dell'ISE.*

---

*Sia i modelli in formato elettronico che ulteriori dettagli sul trattamento di reggenza sono inseriti nel portale "Maenet", alla voce "procedure della D.G.A.A. - Trattamento di reggenza".*

Il Direttore Generale per gli Affari Amministrativi,  
di Bilancio e il Patrimonio  
DI GIOVANNI

ALLEGATI 4